Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 359

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 20 maggio 2020

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 5
2ª - Giustizia:
Plenaria . . . . . » 11
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 125) . . . . . » 14
3ª - Affari esteri:
Plenaria . . . . . » 15
5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . » 20
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria . . . . . » 27
10ª - Industria, commercio, turismo:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 101) . . . . . » 30
Plenaria . . . . . » 30
12ª - Igiene e sanità:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 132) . . . . . » 32

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 33
Ufficio di Presidenza . . . . . » 42

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Plenaria . . . . . » 47

Per la sicurezza della Repubblica:
Plenaria . . . . . » 59

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

Plenaria . . . . . *Pag.* 61
Ufficio di Presidenza . . . . . » 62

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 20 maggio 2020

Plenaria

147ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1774) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato***

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice MANTOVANI *(M5S)* modifica lo schema di parere illustrato ieri, al fine di tenere conto della presentazione di alcuni testi 2.

Il senatore PITTONI *(L-SP-PSd'Az)* invita la relatrice a rivedere il parere espresso sull'emendamento 1.0.17 (testo 2), condizionato a una riformulazione che preveda lo svolgimento di prove di concorso prima dell'immissione in ruolo. Segnala che per la scuola e la pubblica amministrazione in generale è ancora vigente, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, una doppia modalità di assunzione del personale, cioè per concorso o graduatorie. Sarebbe preferibile lasciare alla Commissione istruzione, competente per materia, ogni valutazione di merito.

La senatrice GALLONE *(FIBP-UDC)*, nel concordare con il senatore Pittoni, evidenzia che lo schema di parere, così formulato, finisce per limitare le possibilità di assunzione di personale, proprio in un momento in cui, da un lato, la scuola è carente di personale e, dall'altro, occorre risolvere l'annoso problema del precariato. Chiede, quindi, alla relatrice di riconsiderare il proprio parere sull'emendamento segnalato, rimettendo le valutazioni di merito alla 7ª Commissione. A suo avviso, infatti, tale questione esula da considerazioni di carattere costituzionale.

Il senatore GARRUTI *(M5S)* ricorda che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 97 della Costituzione, l'immissione di personale nelle pubbliche amministrazioni avviene mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Pertanto, nella proposta di parere della relatrice si riporta correttamente una valutazione sotto il profilo costituzionale, di competenza della 1ª Commissione.

Il senatore PITTONI *(L-SP-PSd'Az)* replica ribadendo che ancora oggi vige il doppio canale di immissione in ruolo di personale nelle scuole e che su tale questione sarebbe preferibile che si pronunci la Commissione istruzione, competente per materia.

Dopo che la senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* ha chiesto alcuni chiarimenti, il PRESIDENTE dispone una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 8,40, riprende alle ore 8,50.

La relatrice MANTOVANI *(M5S)* conferma lo schema di parere nella stesura presentata nella seduta odierna.

Si passa alla votazione.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)*, nell'annunciare un voto contrario sulla proposta di parere, stigmatizza l'indisponibilità della relatrice ad accogliere qualsiasi proposta delle opposizioni, anche se ragionevole.

Il senatore PITTONI *(L-SP-PSd'Az)* rileva che analoga questione emerge anche nell'emendamento 2.19 (testo 2).

Il senatore GARRUTI *(M5S)* ringrazia la relatrice per l'ottimo lavoro svolto nel predisporre uno schema di parere molto complesso, cercando di accogliere anche alcune segnalazioni delle opposizioni, sebbene sia stata perfino invitata a rimettere il mandato da relatrice.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice, nel testo modificato *(pubblicato in allegato)*.

(1774) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo su emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice *(pubblicata in allegato)*.

IN SEDE REFERENTE

(1811) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 19 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha appena espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli emendamenti precedentemente accantonati.

È pertanto possibile procedere alla conclusione dell'esame.

Il relatore esprime parere contrario su tutte le proposte emendative precedentemente accantonate.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme.

La Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 1.75, 1.83, 1.85, 1.86, 1.96, 1.101, 1.103, 1.106, 1-*bis*.13, 4.5 e 4.0.2.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA E CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DOMANI

Il PRESIDENTE propone di sconvocare la seduta pomeridiana di oggi e di convocare un'ulteriore seduta domani mattina alle ore 9 per l'incardinamento del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1774 (ALLA 7ª COMMISSIONE)

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– 1.4: non ostativo a condizione che, alla lettera *b)*, sia soppresso l'inciso «anche in modalità a distanza» poiché in contraddizione con il presupposto del comma 3, che intende modificare;

– 1.5: non ostativo a condizione che il concorso ivi previsto non sia riservato, se non nei limiti ritenuti legittimi dalla giurisprudenza costituzionale, a candidati che abbiano già prestato servizio nelle istituzioni educative;

– 1.54 e 1.69: contrario per lesione del principio di eguaglianza tra studenti che siano candidati interni o esterni;

– 1.0.17 (testo 2): non ostativo a condizione che sia riformulato prevedendo l'espletamento di prove di concorso prima dell'immissione in ruolo, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione;

– 2.1, 2.19 (testo 2): non ostativo invitando ad una riformulazione in modo tale che siano previste, oltre alla valutazione per titoli, anche prove selettive prima della immissione in ruolo, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione;

– 2.34, 2.35, 2.55, 2.36, 4.0.9: contrario in quanto, intervenendo *ex lege* sull'effetto di pronunce giurisdizionali, potrebbero alterare il corretto equilibrio tra poteri dello Stato;

– 2.41, 2.42, 2.43, 2.54, 2.44 (testo 2), 2.53, 2.99, 2.100, 2.101, 2.0.19, 2.0.20, 2.0.18, 4.0.11, 6.0.1: non ostativo sul presupposto che, similmente a quanto operato dall'articolo 1, comma 88, della legge 107 del 2015, attuano un bilanciamento «che accorda una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all'impiego pubblico e del principio del pubblico concorso» (C.cost., sent. n. 106/2019);

– 2.107 (testo 2): non ostativo, a condizione che tale previsione non limiti il diritto di accesso da parte dei vincitori di concorso;

– 2.56, 2.0.4 (testo 3), 4.11: non ostativo a condizione che il concorso non sia riservato, se non nei limiti ritenuti legittimi dalla giurisprudenza costituzionale, a candidati che abbiano già prestato servizio nelle istituzioni educative;

– 2.57, 4.4, 4.8 (testo 2), 4.0.15: contrario in quanto prevedono procedure di assunzione a tempo indeterminato, anche senza l'espleta-

mento di prove di concorso, riservate a personale che abbia già prestato servizio nelle istituzioni educative;

– 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 4.1, 4.2 (testo 2), 4.3, 4.5, 4.12 (testo 2), 4.13 (testo 2), 4.6 (testo 2): contrario poiché prevedono nomine in ruolo senza l'espletamento di prove di concorso;

– 2.58, 4.7, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.1: contrario in quanto prevedono il passaggio a un ruolo superiore e aperto all'accesso anche dall'esterno esclusivamente a favore di personale interno e anche senza una procedura selettiva;

– 4.17, 4.0.16: contrario in quanto prevedono una procedura selettiva interamente riservata a personale interno;

– 4.0.4, 4.0.5: contrario in quanto prevedono una procedura selettiva, peraltro per soli titoli, interamente riservata a personale che abbia già prestato servizio nelle istituzioni educative;

– 4.0.7, 4.0.8: contrario per violazione del principio di eguaglianza;

– 2.200 (testo corretto): non ostativo, osservando tuttavia, quanto al capoverso 4-*ter,* che sarebbe più corretto, nel sistema delle fonti, prevedere, al posto dello strumento dell'ordinanza, quello del decreto ministeriale, specificando, se del caso, le norme in deroga alle quali tale atto è adottato ovvero le semplificazioni procedurali applicabili. Le procedure di istituzione delle graduatorie e di conferimento delle relative supplenze sono infatti già oggi adottate con decreti dello stesso Ministro dell'istruzione: quindi, più che di esercizio del potere di ordinanza, per sua natura *extra ordinem,* si tratterebbe di una modalità semplificata per l'esercizio di una funzione già attribuita in via ordinaria al Ministro dalla legge;

– 4.0.100: non ostativo, segnalando, con riferimento al comma 18-*undecies,* che sarebbe più corretto, nel sistema delle fonti, prevedere, al posto dello strumento dell'ordinanza, quello del decreto ministeriale, specificando, se del caso, le norme in deroga alle quali tale atto è adottato ovvero le semplificazioni procedurali applicabili;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1774 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI (ALL'ASSEMBLEA)

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo con la seguente osservazione:

– al comma 1, con riferimento all'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni prevista per la determinazione dell'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, sarebbe opportuno chiarire se le ordinanze adottate a seguito dell'intesa sostituiscano le singole deliberazioni regionali o costituiscano solamente un atto presupposto.

Esaminati quindi i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 20 maggio 2020

Plenaria

165ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 18,20.

IN SEDE REFERENTE

(1786) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19***

(1799) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati***

(Seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1786 e 1799 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1786 sospeso nella seduta del 12 maggio e del disegno di legge n. 1799 sospeso il 14 maggio.

Il PRESIDENTE richiede ai Gruppi se, stante la calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge n. 1786, vi sia il consenso per una deci-

sione della Commissione in ordine al termine per la presentazione degli emendamenti, decisione da assumere anche prima che sia conclusa la discussione generale.

La senatrice D'ANGELO *(M5S)* prefigura che, rispetto alle ipotesi affacciate nell'Ufficio di Presidenza integrato svoltosi ieri, si potrebbe conseguire un maggior consenso fissando il termine per gli emendamenti alla data di mercoledì 27 maggio alle ore 12.

Interviene il relatore MIRABELLI *(PD)*, che invita ad attenersi al solo disegno di legge n. 1786, ai fini della proposta deliberazione.

Il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* obietta che emendare il disegno di legge n. 1799, per i Gruppi, richiederebbe analoga certezza intorno all'orizzonte temporale entro il quale presentare i testi.

Il PRESIDENTE richiede al Governo se vi siano intendimenti utili a dirimere la questione.

Il sottosegretario FERRARESI non esclude che, ad iniziativa del relatore o del Governo, possa essere realizzata una sinergia procedurale idonea a far confluire il testo del decreto-legge n. 29 nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28.

Il PRESIDENTE rassicura quindi il senatore Caliendo che, laddove pervenisse l'iniziativa emendativa testé prefigurata, sarebbe dato termine per subemendamenti e, in quella sede, i Gruppi potrebbero utilmente esprimere le proprie posizioni in ordine al testo del decreto-legge n. 29.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il termine per gli emendamenti al solo disegno di legge n. 1786 è fissato per mercoledì 27 maggio alle ore 12.

Poiché i senatori CRUCIOLI *(M5S)* e PILLON *(L-SP-PSd'Az)* si sono riservati di intervenire in discussione generale in altra seduta, il seguito dell'esame dei disegni di legge è rinviato.

(812) ***CALIENDO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Si passa ai pareri del relatore sui subemendamenti proposti al suo emendamento 1.18, dati per illustrati.

Il relatore LOMUTI *(M5S)* esprime parere contrario sui subemendamenti 1.18/1, 1.18/2, 1.18/3 e 1.18/4, mentre si dichiara favorevole al subemendamento 1.18/8: condiziona anzi il proprio parere favorevole ai subemendamenti 1.18/5, 1.18/6 e 1.18/7 alla eliminazione delle parole: «o fondatamente», con il che tali emendamenti convergerebbero sulla formulazione del predetto 1.18/8.

Il senatore BALBONI *(FdI)* accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 1.18/5, mentre il senatore Emanuele PELLEGRINI *(L-SP-PSd'Az)* la respinge in riferimento al proprio emendamento 1.18/6.

Il relatore LOMUTI *(M5S)* riprende l'espressione dei pareri, esprimendosi contro l'emendamento 1.18/9; quanto al subemendamento 1.18/10 esso, a suo avviso, sarà superato dall'approvazione del coordinamento presidenziale. Indi si dichiara favorevole al subemendamento 1.18/12 e contrario ai subemendamenti 1.18/13, 1.18/14, 1.18/15, 1.18/16, 1.18/17, 1.18/18, 1.18/19, 1.18/20, 1.18/21, 1.18/22 e 1.18/23. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.18/24 e contrario sugli emendamenti 1.18/25 e 1.18/11. Chiede poi di accantonare l'espressione dei pareri sugli emendamenti 1.18/26, 1.18/27, 1.18/28, 1.18/29 e 1.18/30. Si dichiara contrario all'emendamento 1.18/20 e, prima che sia espresso parere sull'emendamento 1.18/31, risponde ad una domanda del Presidente in ordine al significato da ascrivere agli accantonamenti proposti: si tratta di tematiche di quantificazione della sanzione che richiedono un approfondimento, senza che ciò abbia alcun intento dilatorio.

Concorda il senatore MIRABELLI *(PD)* mentre il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* lamenta che il relatore non abbia saputo cogliere la differenza tra dichiarazione e rettifica, pur esistente già nella legislazione vigente.

La Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che al termine della seduta avrà luogo un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per programmazione dei lavori.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 18,40.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 125

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 18,45 alle ore 19,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 20 maggio 2020

Plenaria

75ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Ricardo Antonio Merlo.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il presidente PETROCELLI ricorda che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-01581 presentata dal senatore Alfieri ed altri sull'integrazione delle risorse stanziate per la rete degli uffici consolari in emergenza Covid.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione Affari esteri, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere Ricardo Antonio Merlo, sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

Ricorda all'interrogante che, secondo l'articolo 149 del Regolamento, dopo la dichiarazione del rappresentante del Governo, egli può replicare per dichiarare se sia o no soddisfatto per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

Il sottosegretario MERLO tiene a precisare preliminarmente che i 4 milioni di euro aggiuntivi che il Cura Italia, convertito in legge, assegna al MAECI quest'anno, sono destinati ad assistere cittadini italiani all'estero in condizioni d'indigenza o necessità. I fondi integrativi serviranno, in particolare, ad aiutare i connazionali più vulnerabili ad affrontare le conse-

guenze dell'emergenza Covid. Essi verranno erogati secondo regole e procedure già previste dalla disciplina generale sull'ordinamento e le funzioni degli uffici consolari (Decreto Legislativo n. 71 del 2011, articoli 24-27).

L'ufficio consolare può concedere sussidi ai cittadini che versano in stato d'indigenza, e, in via eccezionale, erogazioni in denaro con promessa di restituzione, per comprovata urgenza, nel caso vi sia uno stato di occasionale grave necessità non altrimenti fronteggiabile. Il Cura Italia amplia, per un periodo di tempo, i margini d'intervento della nostra rete all'estero e introduce la possibilità, fino al 31 luglio 2020, di erogare sussidi anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare (comma 4-*ter,* dell'articolo 72).

Per valutare lo stato di necessità e accertare l'indigenza, ciascun Ufficio della rete diplomatico-consolare si avvale di parametri motivati e trasparenti, anche sulla base del contesto locale, come, ad esempio: numero dei componenti e reddito complessivo del nucleo familiare, costo della vita in loco, possibilità di accesso ai sistemi di *welfare* pubblico laddove presenti. E ciò al fine di individuare una soglia d'indigenza che rappresenti il parametro guida per l'erogazione del sussidio. Così prevede la Circolare MAECI n. 2 del 2018 sull'assistenza ai connazionali all'estero. L'ammontare del sussidio non può quindi essere predeterminato, ma viene valutato in base alle effettive esigenze dei connazionali e alle caratteristiche e specificità del Paese in cui questi si trovano.

La possibilità introdotta dal Cura Italia di erogare sussidi anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare fino al 31 luglio 2020, introduce certamente un elemento di flessibilità che contribuisce ad accrescere l'efficacia dell'azione degli uffici consolari. Una proroga di tale termine non appare, tuttavia, al momento strettamente necessaria, dato che quello della residenza è un criterio che in realtà può essere superato, seppur in via del tutto straordinaria, già in base alla disciplina sul funzionamento degli uffici consolari (articolo 74 del Decreto Legislativo n. 71 del 2011).

Ciò è possibile – prosegue il sottosegretario – se il connazionale che ne fa richiesta versa in condizioni evidenti ed effettive d'indigenza (anche sopravvenuta a seguito, ad esempio, della chiusura di attività economiche e commerciali o della perdita d'impiego) e che sia stato accertato che il connazionale non sia in grado di contrarre un prestito con promessa di restituzione né di restituirne l'ammontare (neanche in tempi più estesi rispetto ai tre mesi di norma prescritti).

Quanto ai criteri per la ripartizione delle dotazioni finanziarie assegnate dal Cura Italia, non è prevista una suddivisione preordinata tra le diverse Sedi, dal momento che non è possibile conoscere in anticipo le richieste di assistenza economica dei connazionali, né la loro entità.

La Farnesina provvederà, quindi, a erogare i finanziamenti sulla base di motivate richieste d'integrazione di bilancio degli Uffici all'estero contenenti informazioni dettagliate relative al numero di connazionali che hanno bisogno di essere assistiti e all'ammontare necessario per poter far fronte alle richieste di assistenza. Ciò al fine di poter allocare al meglio le nuove risorse disponibili.

Con il diffondersi dell'epidemia da Covid-19, le richieste d'integrazione di bilancio da parte degli Uffici della rete diplomatico-consolare stanno, naturalmente, aumentando in maniera notevole. Per fornire qualche numero, negli ultimi due mesi sono pervenute, dalla rete diplomatico-consolare, 27 richieste d'integrazione di bilancio per un ammontare complessivo di circa 500.000 euro, così ripartite: il 28 per cento dall'Europa, il 25 per cento dall'Africa, il 20 per cento dall'America Latina, il 18 per cento dall'Asia, il 4 per cento dall'America Settentrionale, come pure il 4 per cento dall'Oceania.

Mentre molti connazionali, soprattutto quelli residenti nei Paesi dell'Unione europea, potrebbero continuare ad accedere alle coperture previste dai locali sistemi di *welfare*, sono numerosi i cittadini italiani che invece hanno all'estero un lavoro sommerso o non hanno registrato la propria presenza presso le autorità locali. In questo caso non potrebbero accedere alle misure di sostegno sociale o assistenziale nei Paesi in cui si trovano.

La situazione per questo gruppo particolarmente vulnerabile di connazionali potrebbe ulteriormente aggravarsi qualora il prolungamento della crisi non permettesse loro di riprendere a lavorare. Potrebbe, quindi, senz'altro essere opportuna un'ulteriore integrazione dei fondi per l'assistenza, il cui valore tuttavia è al momento difficile da quantificare.

Conclude ricordando che, sin dall'inizio dell'emergenza epidemiologica, la Farnesina ha fornito indicazioni operative a tutte le Sedi della rete per assicurare la massima assistenza possibile ai nostri connazionali all'estero in una congiuntura imprevista e del tutto straordinaria. Con le novità poi introdotte dal Cura Italia, nuove, specifiche istruzioni sono state diramate a tutti gli uffici all'estero sulle modalità di erogazione dei sussidi, e sulla necessità di darne la più ampia diffusione possibile ai connazionali e alle comunità, anche attraverso gli organi di rappresentanza degli italiani all'estero.

Il senatore ALFIERI *(PD)*, nel dichiararsi soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, si interroga sulla possibilità di attivare, anche per i connazionali all'estero, l'opzione che consente di usufruire del reddito di emergenza.

Il presidente PETROCELLI dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2019***

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Non risultando alcuna ulteriore richiesta di intervento, il presidente PETROCELLI chiude la discussione generale.

Il senatore MARILOTTI *(M5S)*, relatore, illustra, quindi, una relazione favorevole, per la Commissione di merito, che include l'osservazione precedentemente presentata dal senatore Alfieri e riguardante gli autoveicoli dei residenti di Campione d'Italia.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il presidente PETROCELLI, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, in votazione la proposta di relazione favorevole con osservazione, pubblicata in allegato, che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AIMI *(FIBP-UDC)* pone la questione, riportata anche dai *media* nazionali, relativa alla decisione del Governo albanese, che ha suscitato molte proteste e indignazione della società civile e del mondo culturale, di demolire, inopinatamente, il Teatro Nazionale di Tirana, edificio storico dell'architettura italiana degli anni trenta del secolo scorso.

Per chiarire le ragioni sottese a tale immotivata decisione, sarebbe opportuno procedere all'audizione, presso la Commissione, dell'Ambasciatore d'Albania accreditato in Italia.

Si associa a tale richiesta il senatore VESCOVI *(L-SP-PSd'Az)*.

Il PRESIDENTE si ripromette, in proposito, di contattare l'Ambasciatore albanese per consentire la suddetta audizione.

Successivamente, prende la parola il senatore AIROLA *(M5S)* per rappresentare il problema dei numerosi connazionali che risultano essere tuttora ubicati all'estero e che hanno difficoltà a rientrare in patria.

Sottolinea poi come la pandemia in corso abbia fatto emergere l'esigenza di rendere il Paese autosufficiente nella produzione di determinati beni aventi valore strategico, come i microchip.

Il sottosegretario MERLO replica brevemente, al riguardo, facendo presente che il MAECI è impegnato intensamente nella gestione del rientro dei suddetti cittadini.

La seduta termina alle ore 9,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

preso atto dei criteri per l'esercizio della delega di cui all'articolo 4 per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 istitutiva del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

rilevato che la delega di cui all'articolo 5 per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 risulta in coerenza con il Quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia dell'Unione europea e quale contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (COP 21);

valutati altresì i contenuti relativi alle deleghe di cui agli articoli 13 e 18, rispettivamente in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo nel mercato unico europeo e di cibersicurezza;

formula per quanto di competenza una relazione favorevole, con la seguente osservazione:

che nel recepire la direttiva (UE) 2019/475 che dispone l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione europea, pur mantenendo per essi l'esclusione dall'applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise ai fini dell'accise, si preveda di consentire ai residenti di Campione d'Italia di continuare a condurre i veicoli d'immatricolazione svizzera con targa del Canton Ticino, con l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 93, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada, al fine di esimere i predetti residenti da un significativo aggravio in termini di costi, nonché da un appesantimento burocratico.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 20 maggio 2020

Plenaria

277ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 8,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1811) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19***

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* ricorda che, nella seduta pomeridiana di ieri, è stato espresso un parere non ostativo su tutti gli emendamenti, fatta eccezione per una serie di proposte segnalate per motivi di criticità finanziaria.

Si tratta, in particolare, della proposta 1.26 che rimette a successivi provvedimenti la concessione di contributi per garantire, nei giardini biologici, condizioni minime di benessere degli animali. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.56 che prevede agevolazioni fiscali per gli utenti che fruiscono degli spettacoli in situazioni di distanziamento sociale. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri la proposta 1.58. Si richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.66. Occorre valutare l'emendamento 1.68 che prevede la rimodulazione delle tasse universitarie. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.70. Occorre valutare l'emendamento 1.71 che prevede il comodato d'uso di dispositivi digitali

individuali in favore degli studenti meno abbienti. Occorre valutare l'emendamento 1.75 che prevede una specifica formazione del personale sulle tecniche per la didattica a distanza. Comportano maggiori oneri l'emendamento 1.77 e l'analogo 1.80. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 1.78. Si richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.79. Risulta suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 1.81. Risulta suscettibile di onerosità anche l'emendamento 1.83. Si richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.84. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.85 e 1.86. Si richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.96. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.101 che prevede misure di assistenza e controllo per le persone senza fissa dimora. Si richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.103 e 1.105. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.106, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3. Si richiede la relazione tecnica sulle proposte 1-bis.13 e 2.0.1. Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.1. Si richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.2. Occorre valutare l'emendamento 4.5 sui controlli delle forze di polizia. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 4.0.2. Si richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 4.0.3, 4.0.4 e 5.4. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 5.0.1.

Il sottosegretario MISIANI formula un avviso contrario sulle proposte emendative indicate dal Relatore, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per mancanza di relazione tecnica.

Alla luce dell'avviso del GOVERNO, e in assenza di richieste di intervento, il relatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* propone pertanto l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana di ieri, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.26, 1.56, 1.58, 1.66, 1.68, 1.70, 1.71, 1.75, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.96, 1.101, 1.103, 1.105, 1.106, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.*bis*.13, 2.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 4.5, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 5.4 e 5.0.1.».

Posta in votazione, la proposta del RELATORE risulta approvata.

(1811) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19***

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*, alla luce del dibattito svoltosi in sede di espressione del parere per la Commissione di merito

e considerata la coincidenza delle proposte emendative, propone l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.26, 1.56, 1.58, 1.66, 1.68, 1.70, 1.71, 1.75, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.96, 1.101, 1.103, 1.105, 1.106, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.*bis*.13, 2.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 4.5, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 5.4 e 5.0.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Posta in votazione, la proposta del RELATORE risulta approvata.

(1774) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato***

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore ERRANI *(Misto-LeU)* illustra gli emendamenti accantonati e l'ulteriore riformulazione 2.0.14 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.6 e 1.7 (che sostituiscono il comma 2 dell'articolo 1, facendo venir meno la qualificazione come attività didattica ordinaria dell'integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020). È stato accantonato l'emendamento 1.8 (segnalato dal Governo). Occorre valutare la proposta 1.12 (testo 2), che prevede che i risparmi per i commissari esterni, per i quali il comma 9 dispone il versamento all'entrata e la riassegnazione al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, siano destinati allo svolgimento dei recuperi, nel limite massimo di 10 milioni di euro. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.18 (che, sopprimendo il comma 3, fa venire meno i risparmi per i commissari esterni), 1.26 (che prevede per gli studenti disabili il continuo intervento dei docenti curricolari e dell'insegnante di sostegno durante le lezioni in classe virtuale, nonché interventi domiciliari e, al comma 7-bis, l'utilizzo di personale dipendente da soggetti privati in regime di convenzione, concessione o appalto con gli enti territoriali) e 1.57 (che prevede specifiche modalità per l'adattamento da definire anche per studenti degenti, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio). Occorre valutare l'eventuale portata finanziaria dell'emendamento 1.73 (testo 2), sulle modalità di svolgimento degli esami da parte degli studenti frequentanti i corsi per adulti. Sembra comportare maggiori oneri, per carenza di copertura, la proposta 1.77. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.77 (testo 3), anche per verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. Occorre valutare altresì l'emendamento

1.0.1 che prevede che i risparmi per i commissari esterni siano destinati all'acquisto di dispositivi digitali e per la connettività di rete di docenti e studenti. Potrebbe determinare maggiori oneri la proposta 1.0.6 (che è corredata di una copertura in termini di sola cassa). Richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.0.17 e 1.0.17 (testo 2) recante un piano straordinario di assunzioni del personale precario della scuola. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, è stato accantonato l'emendamento 2.5 segnalato dal Governo. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.18, che prevede la conferma nel posto assegnato, per l'anno scolastico 2020/2021, dei docenti con incarico a termine. È stato accantonato l'emendamento 2.19 (segnalato dal Governo). Non vi sono osservazioni sulla proposta 2.19 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.44 che prevede l'attivazione di procedure volte all'immissione in ruolo dei ricorrenti con riguardo a vari concorsi per la dirigenza scolastica. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.53, che prevede procedure volte all'immissione in ruolo dei ricorrenti su vari concorsi per la dirigenza scolastica. È stato accantonato l'emendamento 2.62 segnalato dal Governo. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 2.76 che incrementa i fondi destinati alle piattaforme per la didattica a distanza. Non vi sono osservazioni sulla proposta 2.77 (testo 2). Chiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.98, che prevede la sospensione dei programmi di mobilità studentesca internazionale e ne disciplinano gli effetti. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.103, che incrementa le risorse destinate alla carta elettronica per l'aggiornamento dei docenti. È stato accantonato l'emendamento 2.104 (segnalato dal Governo). Comportano maggiori oneri le proposte 2.107 e 2.109. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 2.110, che sospende per l'anno scolastico 2020/2021 alcune limitazioni poste al personale docente immesso in ruolo. È stato accantonato l'emendamento 2.112 (segnalato dal Governo). Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.0.3. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.6, che prevede l'attivazione di un corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno riservato al personale in servizio. È stato accantonato l'emendamento 2.0.7 segnalato dal Governo. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.0.14 (testo 2), in tema di mobilità del personale docente. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.22 e 2.0.23, che riducono il numero minimo di alunni per l'assegnazione di dirigenti scolastici. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.0.38 che prevede la conservazione della validità dell'anno formativo 2019/2020 nei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, si chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.6, analoga a 3.0.12, che porta da sei a nove anni la durata massima dell'istituzione di posti di professore straordinario, sulla base di convezioni tra università e soggetti privati, con oneri a carico di questi ultimi. Comporta maggiori oneri, per inidoneità della copertura, la proposta 3.0.2. Richiede la relazione tecnica per verificare la congruità della copertura dell'emendamento 3.0.3, che istituisce un

fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 2.0.51 (già 3.0.8) e 2.0.52 (già 4.0.2), che ampliano la stabilizzazione dei lavori socialmente utili nel settore dell'istruzione. Con riguardo alla proposta 3.0.9, che incrementa le risorse destinate al reclutamento di ricercatori, si rileva che il Fondo per le esigenze indifferibili, utilizzato a copertura, sembra presentare le occorrenti disponibilità. Chiede un chiarimento sulla portata finanziaria delle proposte 3.0.10 e 3.0.11, che istituiscono una sessione straordinaria per l'abilitazione a professore universitario di prima e di seconda fascia. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 4.6 (testo 2), che prevede la copertura dei posti di docenza vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2020-21 mediante l'istituzione di una graduatoria per titoli. Devono essere verificati i profili finanziari della proposta 4.12 (testo 2), che prevede la copertura dei posti di docenza vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2020-21 mediante l'istituzione di una graduatoria per titoli e servizi. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 4.18, che estende al personale delle scuole paritarie la cassa integrazione in deroga «Covid-19». Richiede la relazione tecnica sulla proposta 4.0.100 che autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, procedure per titoli ed esame orale finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, è stato accantonato l'emendamento 6.4 (segnalato dal Governo). Risulta necessario valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.0.2 (testo 2), che dispone l'ammissione in sovrannumero degli insegnanti con determinati requisiti al corso universitario per l'abilitazione alla professione docente. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, si richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.13 (testo 3), recante misure di agevolazione per gli studenti universitari, nonché incremento dei contratti di formazione specialistica per i medici. Risulta necessaria la relazione tecnica per verificare gli eventuali profili di onerosità della proposta 7.0.100 che riconfigura in via sperimentale il Centro alti studi per la difesa come Scuola superiore ad ordinamento speciale della difesa, oltre a modificare la disciplina sulla stabilizzazione della Scuola superiore meridionale istituita, in via sperimentale, dalla legge di bilancio 2019. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 7.0.100/1 sull'attività di consulenza svolta da professori e ricercatori universitari.

Il sottosegretario MISIANI si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 101)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre 2019.

La relatrice GALLICCHIO *(M5S)*, nel riepilogare i profili finanziari del provvedimento in esame, fa presente che sono pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali.

Alla luce degli elementi informativi trasmessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, propone quindi l'approvazione di un parere non ostativo con osservazioni (pubblicato in allegato).

Non essendovi richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere avanzata dalla relatrice risulta approvata.

La seduta termina alle ore 8,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 101

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo,

preso atto che:

– in merito agli articoli da 1 a 17, viene confermato che le amministrazioni competenti potranno provvedere agli adempimenti ivi previsti ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali, considerato peraltro che trattasi di funzioni già esercitate dalle medesime strutture amministrative nell'ambito delle competenze attribuite in materia di amministrazione e controllo delle attività connesse alla nautica da diporto;

– con riguardo agli articoli 18 e 19 sulla disciplina dei controlli sulle scuole nautiche e sui centri di istruzione, vengono fornite rassicurazioni sull'invarianza finanziaria delle disposizioni in commento, che intervengono su attività già previste e ordinariamente poste in essere;

– con riferimento all'articolo 24, che modifica la cadenza con la quale è determinato l'ammontare del diritto di ammissione agli esami dovuto per il conseguimento delle patenti nautiche, viene confermata l'integrale copertura dei costi sostenuti dai soggetti pubblici per lo svolgimento delle procedure di esame;

considerato altresì che:

– risulta opportuno specificare la portata dell'articolo 23, comma 1, capoverso «comma 3-*sexies*» recante la clausola di invarianza finanziaria relativa all'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto;

– appare opportuno riformulare la rubrica dell'articolo 29;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– si valuti la riformulazione dell'articolo 23, comma 1, capoverso «comma 3-*sexies*» nei termini seguenti:«3-*sexies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

– all'articolo 29, si valuti la riformulazione della rubrica nei seguenti termini: «Clausola di invarianza finanziaria».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 20 maggio 2020

Plenaria

136ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1800) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2***

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice VONO *(IV-PSI)* illustra il provvedimento in esame, che reca misure urgenti per la realizzazione di una indagine di sieroprevalenza, condotta congiuntamente dal Ministero della salute e dall'Istat, finalizzata ad acquisire informazioni sulle caratteristiche del virus SARS-COV-2 e sulla sua diffusione nella popolazione.

A tal fine, l'articolo 1 reca innanzitutto l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, raccolti nell'ambito dell'indagine per fini statistici e di studi scientifici.

Sono quindi dettagliatamente definite le modalità di svolgimento dell'indagine, che sarà condotta nel rispetto di quanto stabilito nell'apposito protocollo approvato dal Comitato tecnico-scientifico e delle regole deontologiche allegate al codice per la protezione dei dati personali e si baserà sull'esecuzione di analisi per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli individui che rientrino in campioni casuali definiti dall'Istat.

Per lo svolgimento dell'indagine è istituita un'apposita piattaforma tecnologica presso il Ministero della salute, alla quale l'Istat comunica i dati anagrafici e il codice fiscale dei soggetti inclusi nei campioni. Secondo quanto si evince dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, l'indagine sarà condotta su un campione di 150.000 persone.

Il Ministero della salute provvede quindi ad acquisire, dietro richiesta ai fornitori dei servizi telefonici, che sono tenuti a darne riscontro con modalità sicure, le utenze telefoniche di tali soggetti. Per i minori di età è acquisito il numero di telefono degli esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dei tutori o degli affidatari.

Avvalendosi di questi dati, la Croce Rossa Italiana verifica telefonicamente la disponibilità dei singoli soggetti individuati dall'Istat a sottoporsi alle analisi sierologiche e fissa l'appuntamento per il prelievo.

È previsto il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per il tramite delle regioni e delle province autonome, al fine di informare dell'iniziativa in corso gli assistiti selezionati nei campioni, e sono indicate in modo dettagliato tutte le informazioni da dare a coloro che accettino di sottoporsi al prelievo.

Viene inoltre disciplinata la gestione dei campioni raccolti, che sono analizzati in laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome e quindi conservati, per un periodo massimo di cinque anni, presso la banca biologica dell'Istituto nazionale malattie infettive «L. Spallanzani».

Sono poi regolati la comunicazione dei risultati delle analisi e, più in generale, il trattamento, l'utilizzo e la conservazione dei dati che emergeranno dall'indagine, con la previsione, tra l'altro, che essi possano essere diffusi solo in forma anonima e aggregata.

In relazione all'acquisizione degli strumenti necessari per la realizzazione dell'indagine, il Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria in corso viene quindi autorizzato ad acquistare i dispositivi per la realizzazione delle analisi sierologiche nonché ogni bene necessario alla conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica, ai sensi di quanto previsto all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e tenendo conto delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico-scientifico.

I soggetti coinvolti nell'indagine sono inoltre autorizzati ad acquisire i beni e i servizi, anche informatici, strettamente connessi alle attività previste dal decreto-legge mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando e previa selezione, ove possibile, di almeno cinque operatori economici. Le verifiche sul possesso dei requisiti sono effettuate con le modalità previste dall'articolo 163, comma 7, del codice dei contratti pubblici per gli affidamenti in condizioni di somma urgenza o in relazione ad emergenze della protezione civile.

Sempre l'articolo 1 reca infine la quantificazione degli oneri introdotti e l'individuazione delle relative risorse finanziarie.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1799) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati***

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CIOFFI *(M5S)* illustra il decreto-legge in esame, che si compone di sette articoli, recanti disposizioni in materia di esecuzione della pena presso il domicilio per gli esponenti della criminalità organizzata e altre disposizioni in materia penitenziaria.

In particolare, l'articolo 1 prevede la possibilità di revoca del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare concesso a coloro che, a causa delle condizioni di salute in cui si trovano, avrebbero titolo ad ottenere il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, quando le suddette condizioni vengano a cessare.

L'articolo 2 introduce una periodica rivalutazione, da parte della magistratura di sorveglianza, della permanenza delle ragioni, legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, che hanno portato alla concessione della detenzione domiciliare o del differimento dell'esecuzione della pena nei confronti di persone condannate o internate per delitti di tipo mafioso, terroristico o per delitti di associazione per delinquere legati al traffico di stupefacenti. La valutazione va effettuata entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. Analogamente, l'articolo 3 introduce una procedura di verifica della permanenza dei motivi connessi all'emergenza sanitaria che hanno giustificato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari nei confronti di persone imputate per i medesimi gravi delitti.

L'articolo 4 – che è l'unico che contiene un profilo di interesse specifico per l'8ª Commissione – dispone che, dal 19 maggio al 30 giugno 2020, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei condannati, internati e imputati con i congiunti o con le altre persone previste dall'ordinamento penitenziario possano essere svolti a distanza mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti attualmente previsti.

Gli articoli 5 e 6 recano, rispettivamente, disposizioni transitorie e finanziarie, mentre l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 20 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 101

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE (F2i), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 445 (INIZIATIVE DI SOSTEGNO AI COMPARTI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL TURISMO NELL'AMBITO DELLA CONGIUNTURA ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA DA COVID-19)

Plenaria

90ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1811) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente GIROTTO dichiara esperita tale fase procedurale.

Interviene incidentalmente il senatore RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)* che, constatata l'assenza dei senatori dei Gruppi del Partito Democratico e di Italia Viva, stigmatizza che – allorché si procedesse alla votazione del parere – la presenza del numero legale sarebbe assicurata dai Gruppi di opposizione.

Il senatore PAROLI *(FIBP-UDC)* si associa alla constatazione del senatore Ripamonti, facendo presente che – a norma di Regolamento – il Relatore dovrebbe adesso proporre un parere la cui approvazione, in assenza di una parte considerevole dei senatori della Maggioranza, non sarebbe tuttavia assicurata.

Apprezzate le circostanze, il presidente GIROTTO rinvia il seguito dell'esame.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 20 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 132

Presidenza del Presidente
COLLINA

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,25

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1800 (D.L. 30/20 – STUDI EPIDEMIOLOGICI E STATISTICHE SU SARS-COV-2)

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 20 maggio 2020

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 28/2020: Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

S. 1786 Governo

(Parere alla 2ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE *(M5S), relatrice,* rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile alle materie ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, tutte di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere *g)* ed *l)* della Costituzione); per le disposizioni dell'articolo 6 in materia di sistema di allerta Covid-19 assumono rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale profilassi internazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *q)* della Costituzione) e le materie di competenza concorrente tutela della salute e protezione civile (articolo 117, terzo comma della Costituzione).

Nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 proroghi al 1° settembre 2020 l'entrata in vigore della

riforma della disciplina delle intercettazioni mentre l'articolo 2 apporta alcune modifiche alla disciplina procedimentale dei permessi c.d. di necessità (di cui all'articolo 30-*bis* dell'ordinamento penitenziario) e della detenzione domiciliare c.d. in «deroga», cioè sostitutiva del differimento dell'esecuzione della pena (ai sensi dell'articolo 47-*ter* comma 1-*ter* dell'ordinamento penitenziario). Per entrambe le misure, la modifica consiste nella previsione di un parere obbligatorio che i giudici di sorveglianza devono richiedere alla Procura antimafia in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto: solo al Procuratore distrettuale, se la decisione riguarda l'autore di uno dei reati elencati nell'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale (tra questi associazione a delinquere, associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione terroristica), anche al Procuratore nazionale, se riguarda un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale del 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

L'articolo 3 proroga fino al 31 luglio 2020 (rispetto al termine originario del 30 giugno 2020) la fase emergenziale, caratterizzata da specifiche misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari; tale fase ha preso avvio il 12 maggio, quando è venuto meno il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione legale dei termini processuali. Inoltre, il provvedimento d'urgenza integra il catalogo delle udienze civili e penali che non possono essere rinviate, specifica alcune modalità per lo svolgimento da remoto di tali udienze, escludendo espressamente che nei procedimenti penali possano svolgersi a distanza le udienze di discussione finale e di esame di testimoni, e consente il deposito telematico di atti presso gli uffici del pubblico ministero.

L'articolo 4, oltre a prorogare di un mese il termine finale del periodo di applicazione della disciplina emergenziale dettata con riguardo alla giustizia amministrativa dal decreto-legge c.d. cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020), prevede – nel periodo compreso tra il 30 maggio e il 31 luglio 2020 – la possibilità di svolgere la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche con modalità di collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio. Conseguentemente alla introduzione della udienza telematica, la disposizione demanda l'adozione delle modifiche delle regole tecnico operative del processo amministrativo a un decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

L'articolo 5 estende fino al 31 luglio il periodo di operatività della disciplina emergenziale prevista con riguardo alla giustizia contabile dal decreto-legge c.d. cura Italia e interviene sulla composizione del collegio delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo. Si attribuisce, inoltre, la possibilità per il pubblico ministero contabile di avvalersi di collegamenti da remoto, nell'ambito dell'attività istruttoria posta in essere.

L'articolo 6 istituisce presso il Ministero della salute una piattaforma per il tracciamento dei contatti tra le persone che installino, su base volontaria, un'apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile comple-

mentare; la piattaforma è intesa a consentire la gestione di un sistema di allerta, in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19. Al riguardo, il Ministero della salute, in quanto titolare del trattamento dei dati, informa periodicamente i soggetti componenti del sistema nazionale di protezione civile e la Conferenza Stato-regioni (comma 1). Compete allo stesso Ministero della salute, sentito il Garante per la *privacy*, l'adozione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati. La disposizione chiarisce che i dati raccolti – che comunque devono essere resi anonimi o pseudoanonimi, con esclusione in ogni caso della geolocalizzazione – non possono essere trattati per finalità diverse da quelle specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica, e il mancato utilizzo dell'applicazione non comporterà alcuna conseguenza in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati (commi da 2 a 4). Si prevede infine che la piattaforma venga realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla Sogei (società a totale partecipazione pubblica) e tramite programmi informatici di titolarità pubblica (comma 5). L'utilizzo di applicazione e piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali, devono essere interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza, e comunque entro il 31 dicembre 2020. Entro tale ultima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi (comma 6).

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che si potrebbe valutare l'opportunità che le misure tecniche e organizzative di cui al comma 2 siano adottate sentita anche la Conferenza unificata, oltre che il Garante per la *privacy*. Gli enti territoriali saranno infatti coinvolti nel sistema di allerta in virtù delle loro competenze in ambito sanitario e in quanto componenti del Sistema nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 4 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Per lo stesso motivo, segnala che, alla luce del coinvolgimento anche degli enti locali, oltre che delle regioni, si potrebbe valutare di prevedere, al comma 1, che il Ministro informi dello stato di avanzamento del progetto la Conferenza unificata e non la sola Conferenza Stato-regioni. Ritiene però di rimettere la riflessione su questi aspetti alla Commissione di merito senza inserirla nel dispositivo del parere, né come condizioni né come osservazioni, perché deve essere anche valutato che, alla luce della natura prettamente tecnica delle disposizioni in esame, un allargamento del confronto alla sede della Conferenza unificata del confronto potrebbe comportare ritardi o situazioni di difficile gestione.

Andrebbe inoltre chiarito a chi spetti provvedere alla cancellazione dei dati personali trattati prevista al comma 6 e si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere la cancellazione dei dati anche nel caso in cui, prima della scadenza prevista, in esito ai controlli periodici ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, il sistema si riveli di scarsa utilità nonché

quella di prevedere puntuali sanzioni per la mancata cancellazione dei dati, decorso il periodo emergenziale, e per l'uso illecito dei dati acquisiti. Anche in questo caso rimette però tutti questi aspetti, che attengono più al merito, alle valutazioni della Commissione competente in sede referente.

L'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Il deputato Roberto PELLA *(FI)* dichiara che voterà contro la proposta di parere della relatrice.

La deputata Sara FOSCOLO *(LEGA)* preannuncia il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato 1)*.

DL 29/2020: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

S. 1799 Governo

(Parere alla 2ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE *(M5S)*, *relatrice,* rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile alla materia ordinamento civile e penale di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera *l)* della Costituzione); assumono rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale profilassi internazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *q)* della Costituzione) e la materia di competenza concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione).

Nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento rileva come, in particolare, l'articolo 1 preveda la possibilità di revoca del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare c.d. in deroga disposta ai sensi del comma 1-*ter* dell'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975).

L'articolo 2 stabilisce, per i giudici di sorveglianza che abbiano adottato o adottino provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero di differimento dell'esecuzione della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nei confronti di persone condannate o internate per una serie specifica di gravi delitti (terrorismo, mafia, traffico di stupefacenti, oltre che tutti i soggetti detenuti ai sensi dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario), l'obbligo di valutare l'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato la collocazione extra-muraria del detenuto a causa delle sue condizioni di salute.

L'articolo 3 – in analogia a quanto disposto dall'articolo 2 – prevede l'obbligo di una revisione periodica relativa alla effettiva permanenza dei motivi, legati all'emergenza epidemiologica in corso, che hanno determinato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari nei confronti di imputati per i medesimi gravi delitti di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina relativa ai colloqui in carcere limitatamente al periodo compreso tra il 19 maggio e il 30 giugno 2020. Oltre ad essere prevista la possibilità di svolgere tali colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti, è reintrodotta la possibilità per i detenuti di poter vedere i propri congiunti almeno una volta al mese.

L'articolo 5 prevede che le disposizioni dettate dagli articoli 2 e 3 trovino applicazione anche ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare speciale, di differimento della pena o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari emessi a partire dal 23 febbraio 2020.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento e l'articolo 7 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3, comma 2, prevedono che l'autorità giudiziaria, nel procedere alle valutazioni sulle decisioni di detenzione domiciliare, consulti, tra gli altri anche l'autorità sanitaria regionale nella persona del presidente della giunta regionale sulla situazione sanitaria locale. L'articolo 4, comma 2, prevede inoltre che il direttore della struttura penitenziaria consulti, tra gli altri, anche l'autorità sanitaria regionale nella persona del presidente della giunta regionale al fine di stabilire il numero massimo di colloqui di detenuti da svolgere con modalità in presenza.

Al riguardo, valuta necessario un approfondimento sull'opportunità di coinvolgere un'autorità politica, quale il presidente della Giunta regionale, nel procedimento che l'autorità giudiziaria deve seguire ai fini delle decisioni sulla detenzione domiciliare ovvero sulle modalità di svolgimento dei colloqui, sia pure limitatamente alla valutazione della situazione sanitaria. Evidenzia infatti i rischi del coinvolgimento di un'autorità politica in questa valutazione tecnica.

Ricorda, infine, che l'articolo 83, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 prevede, con riferimento a un aspetto connesso, anche se distinto, che i capi degli uffici giudiziari, sentita, tra gli altri, «l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione» adottano le misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie; si tratta di una formulazione che appare più soddisfacente di quella prevista dal provvedimento in esame.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione, con la quale si chiede alla Commissione di merito di approfondire il contenuto dell'articolo 2, comma 2, dell'articolo 3, comma 2 e dell'articolo 4, comma 2, con riferimento al previsto coinvolgimento del presidente della giunta regionale, prendendo anche in considerazione la possibilità di una riformulazione in termini identici all'espressione dell'articolo 83, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 richiamata in premessa.

Il deputato Roberto PELLA *(FI)* dichiara il voto contrario del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere della relatrice.

La deputata Sara FOSCOLO *(LEGA)* preannuncia il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato 2)*.

DL 30/2020: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

S. 1800 Governo

(Parere alla 12ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI *(MISTO-MIN.LING.)*, *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile alle materie «ordinamento civile e penale e profilassi internazionale» di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere *l)* e *q)* della Costituzione) e come assuma rilievo anche la materia di competenza concorrente «tutela della salute» (articolo 117, terzo comma della Costituzione).

Prima di illustrare sinteticamente il contenuto del decreto-legge in esame, fa presente che il provvedimento è finalizzato a dare un supporto normativo all'indagine sierologica richiesta dal Governo su indicazione del Comitato tecnico-scientifico, che è stata già avviata dallo scorso 18 maggio, su un campione di 150 mila persone.

Rileva come, in particolare, l'articolo 1, al comma 1, autorizza, ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali, il trattamento per fini statistici e di studi scientifici (svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica) dei dati personali rilevati nell'ambito dell'indagine di sieroprevalenza in esame, compresi quelli genetici e relativi alla salute. Ai sensi del medesimo comma 1, l'indagine è svolta secondo le modalità individuate dall'articolo 1 e dal protocollo approvato dal Comitato tecnico-scientifico nonché nel rispetto delle pertinenti regole deontologiche poste dall'allegato A del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il comma 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un'apposita piattaforma tecnologica, destinata in via esclusiva allo svolgimento dell'indagine in oggetto, e specifica che quest'ultima si basa sull'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2, con riferimento agli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3. Ai sensi di quest'ultimo, l'ISTAT, in accordo con il suddetto Comitato tecnico-scientifico, individua, tramite i propri registri statistici individui, unità economiche, luoghi del lavoro, in modo da costituire uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, i quali saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche in oggetto. Con la locuzione «anche longitudinali» si fa riferimento alla possibilità che gli stessi soggetti siano sottoposti (sempre su base volontaria) a diverse analisi nel corso del tempo. In base al comma 4, l'ISTAT trasmette, con modalità sicure, alla piattaforma citata i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni, nonché degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o dell'affidatario dei minori d'età (rientranti nei medesimi campioni); i competenti uffici del Ministero della salute richiedono, ai fini dell'indagine in esame, ai fornitori dei servizi telefonici – i quali sono tenuti a dare riscontro con modalità sicure – le utenze di telefonia dei loro clienti che appartengano ai campioni o che siano responsabili dei minori summenzionati. In base ai dati così acquisiti, le regioni e le province autonome, al fine di favorire l'adesione all'indagine, comunicano con modalità sicure ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei campioni, affinché questi ultimi siano informati (dai suddetti professionisti) dell'indagine in corso, mentre l'Associazione della Croce Rossa italiana verifica telefonicamente la disponibilità dei singoli all'effettuazione delle analisi sierologiche (comma 5). Si prevede che in tale contatto telefonico venga fissato l'appuntamento per il prelievo, sia rivolto al soggetto un questionario, predisposto dall'ISTAT in accordo con il suddetto Comitato tecnico-scientifico, e siano fornite, in maniera sintetica, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in ordine al trattamento dei dati personali per le finalità in oggetto (tali articoli disciplinano le informazioni da fornire all'interessato, rispettivamente, nel caso in cui la raccolta dei dati personali avvenga presso

l'interessato o mediante altra fonte). I campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo vengono analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome (comma 6); i risultati delle analisi sono comunicati all'interessato e, per il tramite della piattaforma summenzionata, al Ministero della salute e all'ISTAT.

Al riguardo, rileva l'opportunità di chiarire se gli adempimenti relativi alle comunicazioni in esame siano posti in capo ai laboratori o alle regioni e province autonome.

I campioni raccolti sono consegnati, a cura della Croce Rossa italiana, alla banca biologica dell'Istituto nazionale per le malattie infettive-IRCCS «Lazzaro Spallanzani».

Ai sensi del medesimo comma 6, il trattamento dei campioni e dei relativi dati è effettuato per esclusive finalità di ricerca scientifica sul SARS-COV-2, individuate dal protocollo di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali individuate nel provvedimento del 5 giugno 2019. Il titolare del trattamento dei dati raccolti nella banca biologica è il Ministero della salute e l'accesso ai dati da parte di altri soggetti, per le suddette finalità di ricerca, è consentito esclusivamente nell'ambito di progetti di ricerca congiunti con il medesimo Ministero. Osserva, pertanto, che le regioni e le province autonome o gli enti potranno avere la possibilità di utilizzare tali dati solo se congiuntamente al Ministero e per le predette finalità. Come accennato, si dispone che gli interessati siano adeguatamente informati dei progetti di ricerca.

Il comma 6 prevede inoltre che i campioni siano conservati (presso la suddetta banca biologica) per un periodo non superiore a cinque anni. Riguardo ai dati personali, il successivo comma 10 dispone che il Ministero della salute e l'ISTAT li cancellino trascorsi quarant'anni dalla raccolta, mentre gli altri soggetti utilizzatori possono conservare i dati personali solo per il tempo strettamente necessario alle finalità in oggetto.

Il comma 7, tra le altre cose, consente che l'Istituto superiore di sanità tratti per finalità di ricerca scientifica i dati raccolti nell'ambito dell'indagine in esame.

Il comma 8 prevede, in primo luogo, come accennato, che anche i soggetti ivi elencati (di cui il Ministero della salute e l'ISTAT si avvalgono ai sensi del presente articolo 1) – Associazione della Croce Rossa italiana, regioni e province autonome, laboratori individuati dai suddetti enti territoriali, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta – siano soggetti responsabili del trattamento in esame agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il medesimo comma 8 consente che le regioni e le province autonome, ove risulti necessario per finalità di analisi e programmazione nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso, abbiano accesso ai dati in esame dei propri assistiti, in forma individuale ma priva di ogni riferimento che ne permetta il collegamento di-

retto con gli interessati e comunque con modalità che, pur assicurando il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendano questi ultimi non identificabili. Per quanto riguarda i dati relativi agli assistiti delle altre regioni e province autonome, l'accesso, da parte degli enti territoriali in esame, è consentito in forma anonima e aggregata, a soli fini comparativi.

Ai sensi del comma 12, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 provvede all'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche in esame nonché di ogni bene necessario alla conservazione presso la suddetta banca biologica dei campioni raccolti.

Il comma 13 prevede che, in ragione dell'urgenza, i soggetti deputati possano provvedere all'acquisizione di beni e servizi (anche informatici) strettamente connessi alle attività di cui al presente articolo mediante ricorso alle forme di procedura negoziata prive di pubblicazione di un bando di gara, con la selezione, ove possibile, di almeno cinque operatori economici da consultare.

Il medesimo comma 13 fa salve le previsioni, relative al suddetto Commissario straordinario, di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. «Cura Italia»). In base a tali disposizioni, il Commissario straordinario, nello svolgimento delle sue funzioni, collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni, può adottare in via d'urgenza i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

Il comma 14 consente che, per le finalità di cui al presente articolo, l'ISTAT conferisca incarichi di lavoro autonomo (anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa), in numero non superiore a dieci, della durata di sei mesi. La facoltà è concessa in deroga alle norme limitative ivi richiamate ed è esercitabile a valere sulle risorse finanziarie del medesimo ISTAT; in ogni caso, la spesa non può superare il limite di 385.000 euro. Il comma 14 e il successivo comma 15 dispongono inoltre in materia di copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 2 reca l'entrata in vigore del provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a chiarire se gli adempimenti relativi alle comunicazioni dei risultati delle analisi siano posti in capo ai laboratori o alle regioni e province autonome.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato 3)*.

La seduta termina alle ore 8,50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,50 alle ore 9.

ALLEGATO 1

DL 28/2020: Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19 (S. 1786 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1786, di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020, in materia di funzionalità dei sistemi di intercettazione, ordinamento penitenziario, giustizia civile, amministrativa e contabile e introduzione del sistema di allerta Covid-19;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa», di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere *g)* ed *l)* della Costituzione); per le disposizioni dell'articolo 6 in materia di sistema di allerta Covid-19 basato sulla creazione di una piattaforma di tracciamento dei dati assumono rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale «profilassi internazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera *q)* della Costituzione) e le materie di competenza concorrente «tutela della salute» e «protezione civile» (articolo 117, terzo comma della Costituzione);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 29/2020: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati (S. 1799 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1799, di conversione del decreto-legge n. 29 del 2020, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento civile e penale» di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera *l)* della Costituzione); assumono rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale «profilassi internazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera *q)* della Costituzione) e la materia di competenza concorrente «tutela della salute» (articolo 117, terzo comma della Costituzione);

l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3, comma 2, prevedono che l'autorità giudiziaria, nel procedere alle valutazioni sulle decisioni di detenzione domiciliare, consulti, tra gli altri anche l'autorità sanitaria regionale nella persona del presidente della giunta regionale sulla situazione sanitaria locale; l'articolo 4, comma 2, prevede inoltre che il direttore della struttura penitenziaria consulti tra gli altri anche l'autorità sanitaria regionale nella persona del presidente della giunta regionale al fine di stabilire il numero massimo di colloqui di detenuti da svolgere con modalità in presenza;

al riguardo, appare necessario un approfondimento sull'opportunità di coinvolgere un'autorità politica, quale il presidente della giunta regionale, nel procedimento che l'autorità giudiziaria deve seguire ai fini delle decisioni sulla detenzione domiciliare ovvero sulle modalità di svolgimento dei colloqui, sia pure limitatamente alla valutazione della situazione sanitaria;

si ricorda che l'articolo 83, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 prevede, con riferimento ad un aspetto connesso, anche se distinto, che i capi degli uffici giudiziari, sentita, tra gli altri, «l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione» adottano le misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie; si tratta di una formulazione che appare maggiormente soddisfacente di quella prevista dal provvedimento in esame;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire il contenuto dell'articolo 2, comma 2, dell'articolo 3, comma 2 e dell'articolo 4, comma 2, con riferimento al previsto coinvolgimento del presidente della giunta regionale, prendendo anche in considerazione la possibilità di una riformulazione in termini identici all'espressione dell'articolo 83, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 richiamata in premessa.

ALLEGATO 3

DL 30/2020: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2
(S. 1800 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1800, di conversione del decreto-legge n. 30 del 2020, in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie ordinamento civile e penale e profilassi internazionale di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere *l)* e *q)* della Costituzione); assume rilievo anche la materia di competenza concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione).

nell'ambito dell'analisi epidemiologica prevista dal provvedimento, il comma 6 dell'articolo 1 prevede che i campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo vengano analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome; i risultati delle analisi sono quindi comunicati all'interessato e, per il tramite della piattaforma summenzionata, al Ministero della salute ed all'ISTAT; al riguardo, appare opportuno chiarire se gli adempimenti relativi alle comunicazioni in esame siano poste in capo ai laboratori o alle regioni e province autonome;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 6.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 20 maggio 2020

Plenaria

72ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 19,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, dopo averne dato annuncio in Ufficio di Presidenza, provvederà a pubblicizzare un elenco di sedute della Commissione antimafia della XIII legislatura delle quali si chiederà di manifestare l'assenso, da parte degli auditi di allora, alla declassificazione e pubblicazione degli atti. Si assegnerà, dunque, a ciascuno degli interessati un termine per comunicare il proprio avviso sulla declassificazione, con l'intesa che qualora seguisse silenzio si potrà procedere alla modifica del regime di conoscibilità. Precisa che, se nulla osta, si reitererà a più riprese l'avviso affinché sia reso il più possibile noto agli interessati. In esito a questa procedura, si potrà dare seguito definitivo alla pubblicazione di tutti gli atti della XIII legislatura repubblicana, alla luce della delibera del 10 luglio 2019. Comunica, inoltre, che sono pervenute, in data odierna, dal Ministero dell'Interno rispettivamente la relazione sull'attività svolta nel 2019 dalle Commissioni straordinarie negli enti sciolti per infiltrazioni e condizionamento di tipo mafioso, e la relazione annuale del Commissario per il coordinamento del Comitato di solidarietà per le vit-

time dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti. Infine, annuncia che nella prossima settimana si terrà un ufficio di presidenza integrato dai presidenti dei gruppi per dare seguito alla programmazione dei lavori delle settimane a venire.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Interviene sull'ordine dei lavori la deputata BARTOLOZZI *(FI)*. Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti e passa all'ordine del giorno.

Seguito dell'esame della relazione sul regime di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario e conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale

Il PRESIDENTE riprende l'esame degli emendamenti riferiti alla proposta di relazione all'ordine del giorno. Rammenta che nel corso della seduta di ieri sono stati resi i pareri su tutte le proposte emendative presentate. Si è poi avviato il ciclo delle votazioni il cui esito è riportato nell'allegato al resoconto della seduta di ieri. Comunica poi che i relatori hanno avanzato delle proposte di riformulazione. Se i presentatori accederanno a tali richieste, i rispettivi emendamenti potranno essere posti in votazione con il parere favorevole. Passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.10 (Testo 2). Chiede all'onorevole Ferro se ritenga di ritirare la propria proposta emendativa 1.13, per aggiungere la firma all'1.10 (Testo 2) o se, invece, preferisca insistere sul proprio testo.

La deputata FERRO *(FDI)* dichiara di voler mantenere invariato il testo dell'emendamento 1.13.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 1.10 (Testo 2), che risulta approvato.

Le deputate FERRO *(FDI)* e BARTOLOZZI *(FI)*, nonché i relatori ASCARI *(M5S)* e GRASSO *(Misto-LeU)*, intervengono per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.15 (Testo 2), che, posto ai voti, risulta respinto.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione gli emendamenti 1.21 (Testo 2) e 1.7 (Testo 3) che risultano approvati.

La relatrice ASCARI *(M5S)* dichiara il ritiro dell'emendamento 1.5.

Sugli emendamenti 1.22 e 1.16 (Testo 2) interviene, per dichiarazione di voto, il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* al quale replicano i relatori

ASCARI *(M5S)* e GRASSO *(Misto-LeU)*. Posti separatamente ai voti, gli emendamenti risultano respinti.

La relatrice ASCARI *(M5S)* formula alcune precisazioni sulla riformulazione dell'emendamento 1.4 (Testo 2) che, posto ai voti, risulta approvato.

Sull'emendamento 1.17 intervengono, per dichiarazioni di voto, il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* e il deputato PAOLINI *(Lega)*. I relatori ASCARI *(M5S)* e GRASSO *(Misto-LeU)* confermano il parere contrario. Posto ai voti, l'emendamento risulta quindi respinto.

Sull'emendamento 1.12 (Testo 2) intervengono, per dichiarazioni di voto, i deputati BARTOLOZZI *(FI)*, PAOLINI *(Lega)* e MICELI *(PD)*, nonché il senatore MIRABELLI *(PD)*. Dopo la replica dei relatori ASCARI *(M5S)* e GRASSO *(Misto-LeU)*, l'emendamento è posto ai voti e risulta respinto.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 1.13 (Testo 2) che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.28 (Testo 2) che risulta approvato.

Sull'emendamento 1.1 (Testo 2) intervengono i senatori MIRABELLI *(PD)* e VITALI *(FIBP-UDC)* nonché la deputata BARTOLOZZI *(FI)*. Dopo le precisazioni dei relatori ASCARI *(M5S)* e GRASSO *(Misto-LeU)*, l'emendamento viene posto ai voti e risulta approvato. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.24 e 1.25.

Sull'emendamento 1.30, identico all'emendamento 1.29, interviene, per dichiarazione di voto, il senatore MIRABELLI *(PD)*. Posti ai voti congiuntamente, gli emendamenti 1.29 e 1.30 risultano approvati.

Sull'emendamento 1.26 interviene, per dichiarazione di voto, il senatore VITALI *(FIBP-UDC)*. Dopo la replica del relatore GRASSO *(Misto-LeU)*, l'emendamento viene posto ai voti e risulta respinto.

Intervengono, per dichiarazioni di voto finale, i senatori VITALI *(FIBP-UDC)* e MIRABELLI *(PD)*, i deputati FERRO *(FDI)* e CANTALAMESSA *(Lega)*, nonché i relatori ASCARI *(M5S)* e GRASSO *(Misto-LeU)*.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la relazione, preavvisando che gli uffici sono autorizzati ad apportare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie. La relazione in esame risulta quindi ap-

provata nel testo risultante dalle modificazioni apportate in seguito alle proposte emendative approvate.

La seduta termina alle ore 20,48.

ALLEGATO

Emendamenti alla relazione sull'istituto di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario e le conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale

1.10 (testo 2) (approvato)

NESCI

Nella relazione:

a) a pagina 19, aggiungere alla fine del paragrafo 4, il seguente capoverso:

«Peraltro, nel corso delle settimane segnate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e all'esito delle acquisizioni documentali in corso, si è manifestata la necessità che il tema del potenziamento della sanità penitenziaria sia oggetto di uno specifico futuro approfondimento da parte della Commissione».

b) Il penultimo capoverso di pagina 25 è riformulato come segue:

«Al fine di garantire un'adeguata circolarità delle informazioni e di favorire il lavoro dei magistrati di sorveglianza, anche in ragione dei trasferimenti dei detenuti da un carcere all'altro, si propone che nei confronti di tutti i condannati per i reati di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, O.P., sia efficacemente implementato il fascicolo elettronico del detenuto o dell'internato (SIDET), nel quale, tra l'altro, dovrebbe confluire la cartella clinica digitale, al fine di consentire ai medici che lo prendono in carico di conoscere in tempo reale le condizioni di salute del detenuto o dell'internato, senza attendere il passaggio dei dati dalla ASL di provenienza. Dovranno essere conseguentemente previste adeguate misure che garantiscano l'aggiornamento e la completezza del fascicolo, affinché i dati ivi contenuti possano essere adeguatamente valorizzati dal magistrato e/o dal tribunale di sorveglianza, oltreché dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini delle pertinenti valutazioni sulla concessione dei benefici penitenziari».

1.15 (Testo 2) (respinto)

FERRO, CIRIANI, IANNONE

A pagina 21, sostituire il periodo di cui al sesto capoverso, dalle parole «Occorrerà l'acquisizione» alle parole «inammissibile l'istanza», con il seguente:

«La mancata allegazione di congrui e specifici elementi indicativi del distacco dal sistema criminale di appartenenza originaria comporterà l'inammissibilità dell'istanza anche qualora sussistano elementi allegati esplicativi di un positivo esito del trattamento rieducativo».

1.21 (Testo 2) (approvato)

LONARDO, VITALI

A pagina 21, alla nona riga del settimo capoverso, dopo le parole «nonché quelle dei suoi familiari», inserire le seguenti:

«l'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali ed il loro stato di concreta esecuzione».

1.7 (Testo 3) (approvato)

GRASSO, *Relatore*

A pagina 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla fine della terza riga, dopo le parole «operatività del gruppo criminale di riferimento», aggiungere le seguenti: «sia in relazione al luogo dove si darà attuazione al beneficio richiesto»;

b) alla fine del primo capoverso, dopo le parole: «accertando altresì l'eventuale pendenza o definitività di misure di prevenzione personali e patrimoniali», aggiungere il seguente periodo: «Si dovrà inoltre acquisire il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del luogo in cui il soggetto è detenuto o internato al quale dovranno opportunamente convergere, secondo moduli chiari rapidi ed efficaci di raccordo e circolarità informativa predisposti dal Ministero dell'interno, i pertinenti dati, notizie e informazioni provenienti dalle Forze di polizia del luogo in cui il reato o i reati sono stati commessi, del luogo di godimento del beneficio e del luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento;

c) alla fine del sesto capoverso, dopo le parole «bensì l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi ad un reinserimento nella società», aggiungere il seguente periodo: «A tale fine dovranno essere acquisiti pareri dal procuratore della Repubblica e dai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti territorialmente sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo dove si darà attuazione al beneficio richiesto»;

1.5 (RITIRATO)

ASCARI, *Relatrice*

A pagina 22, alla fine del terzo capoverso, dopo le parole «giudice di sorveglianza», inserire il seguente testo:

«in ragione della complessità degli accertamenti. Inoltre, si potrebbe prevedere che, decorso il termine il giudice possa decidere anche in assenza dei pareri e delle informazioni richieste».

1.22 (respinto)

LONARDO, VITALI

A pagina 22, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole «personali e patrimoniali», aggiungere le seguenti:

«anche per le verifiche sopra evidenziate relative ai beni eventualmente confiscati».

1.16 (Testo 2) (respinto)

VITALI, LONARDO

A pagina 22, espungere periodo di cui al secondo capoverso, dalle parole «In tal senso» fino alle parole «dell'art. 4-*bis* O.P.».

1. 4 Testo 2 corretto (approvato)

ASCARI, *Relatrice*

A pagina 22, alla fine del settimo capoverso, dopo le parole "Questure e Prefetture", inserire il seguente periodo:

"In tal senso, pertanto, appare necessario che al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in ragione del luogo in cui il soggetto è detenuto o internato, convergano, attraverso opportuni moduli di raccordo e circolarità informativa, tutte le informazioni provenienti dalle Forze di Polizia del luogo in cui è stata emessa la sentenza, del luogo di godimento del beneficio e del luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento, al fine di garantire una migliore comprensione degli elementi che potrebbero giustificare la persistenza dei collegamenti o il rischio che vengano ripristinati".

1.17 (respinto)

VITALI

A pagina 22 sostituire il periodo di cui al sesto capoverso, dalle parole «per questi reati» fino alle parole «nella società», con il seguente:

«Per i reati diversi da quelli associativi, di terrorismo e previsti dall'art. 74 TU Stupefacenti, andrà valutata, ai fini della concessione dei benefici dell'Ordinamento Penitenziario, l'attualità della pericolosità sociale del condannato ed i rischi connessi ad un reinserimento nella società».

1.12 (Testo 2) (respinto)

BARTOLOZZI, LONARDO

A pag. 22, alla fine del terzultimo capoverso, dopo le parole «nell'impossibilità di adempierle», aggiungere il seguente periodo:

«Sarebbe inoltre opportuno introdurre misure atte a scongiurare che la pena detentiva residua per i soggetti condannati ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 possa essere eseguita in abitazione ubicata nella regione di nascita o residenza del condannato medesimo».

1.13 (Testo 2) (respinto)

FERRO, CIRIANI, IANNONE

A pag. 22, alla fine del terzultimo capoverso, dopo le parole «nell'impossibilità di adempierle», aggiungere i seguenti periodi:

«Con riferimento al problema del ricorso talvolta risultato assai elastico, all'art. 147 c.p., sarebbe indicato delineare in via normativa un principio già sancito dalla suprema Corte di Cassazione, secondo il quale il differimento dell'esecuzione della pena, specie se riferito a detenuti per i reati di cui all'art. 4-*bis* o.p., è da intendersi quello stato patologico non suscettibile di cure adeguate in ambiente carcerario". Tale proposta consentirebbe di interpretare il ricorso alla disposizione di cui all'art. 147, comma 2, c.p., in via assolutamente residuale ovvero quando nessuna possibilità di misura detentiva è davvero percorribile, indipendentemente dal tipo di malattia che ha determinato lo stato patologico da cui è affetto il detenuto. In ogni caso il differimento non può essere disposto per semplici presunzioni stabilite in virtù di dichiarazioni di emergenza sanitaria nazionale».

1.28 (Testo 2) (approvato)

ASCARI, *Relatrice*

A pagina 22, sostituire il periodo di cui al penultimo capoverso:

«È appena il caso di rilevare che la collaborazione con la giustizia, così come la collaborazione inesigibile e la collaborazione irrilevante mantengono la attuale valenza, sia quale condizione "privilegiata" di accesso ai benefici sia ai fini di quanto previsto dall'art. 58-*ter* O.P.»

Con il seguente:

«È appena il caso di rilevare che la collaborazione con la giustizia, mantiene l'attuale valenza, sia quale condizione "privilegiata" di accesso ai benefici sia ai fini di quanto previsto dall'art. 58-*ter* O.P.

Resta inteso che i casi di collaborazione inesigibile o irrilevante seguono il regime delle allegazioni sopra descritto».

Conseguentemente, a pagina 20, dopo il secondo capoverso, dopo le parole «condanne da parte della CEDU», inserire i seguenti periodi:

«Tuttavia, ci si vuole soffermare brevemente sull'importanza, nella quotidiana lotta alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, che ha rivestito lo strumento dell'articolo 4-*bis* nella versione precedente la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019. Infatti, la presunzione assoluta di pericolosità del soggetto condannato per taluno dei reati elencati nell'articolo 4-*bis*, superabile esclusivamente dalla condotta collaborativa, ha costituito un meccanismo fondamentale nel processo di smantellamento delle organizzazioni nostrane, stante le loro peculiarità strutturali. È importante sottolineare, a tal proposito, come l'ingresso all'interno di una consorteria mafiosa sia stato e sia ancora oggi regolato da una significativa cerimonia, con diverse sfumature a seconda del tipo di organizzazione, che si concretizza in un giuramento solenne di fedeltà. Si tratta quindi di un sigillo al legame che si va delineando tra il singolo e l'organizzazione che assume una grandissima rilevanza, spesso anche superiore ai legami amicali, affettivi o famigliari, come dimostrano i vari casi di omicidi tra parenti e amici a causa della violenza imposta da questo giuramento. Dunque, la collaborazione ha avuto l'insostituibile pregio di dissolvere questo legame e smantellarne l'aurea di inviolabilità che rivestiva. Ci ha permesso di scoprire nel loro aspetto più intimo le consorterie mafiose, il loro funzionamento, la loro struttura, le loro responsabilità, i loro associati, e di prevenire in molte occasioni la commissione di efferati delitti. È quindi evidente che la presunzione assoluta di pericolosità ridotta, con la citata sentenza, a presunzione relativa con riferimento ai permessi premio, non possa che essere supportata da nuovi accorgimenti che possano rendere ancora valido questo strumento».

1.1 (Testo 2) (approvato)

I Relatori

ASCARI, GRASSO

Sostituire i periodi compresi tra l'ultimo capoverso di pagina 22, dalle parole «per ciò che riguarda la competenza», e il primo periodo di pagina 25, fino alle parole «concessione dei permessi premio», con i seguenti:

«Per ciò che riguarda la competenza a decidere sulla concessione dei benefici previsti dall'art. 4-bis O.P., va premesso che attualmente la ripartizione della competenza per materia tra tribunale di sorveglianza e magistrato di sorveglianza è disciplinata dagli artt. 69 e 70 O.P.[1].

[1] Si riporta di seguito il testo vigente dell'art. 69 O.P.: *"Art. 69. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza). - 1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo. 2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti. 3. Sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali. 4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale. 5. Approva, con decreto, il programma di*

In estrema sintesi il magistrato di sorveglianza è in linea di massima competente sulla concessione dei permessi premio e sull'approvazione del provvedimento del direttore dell'istituto di assegnazione al lavoro esterno. Tutti gli altri benefici previsti dall'O.P. sono invece attribuiti al tribunale di sorveglianza.

Tenuto conto di quanto emerso dal ciclo di audizioni sul tema della presente relazione e dal dibattito emerso in Commissione a seguito della pronuncia delle sentenze della CEDU e della Corte Costituzionale, appaiono prospettabili le seguenti due ipotesi di riforma.

- *I Ipotesi*

Una ipotesi è prevedere una giurisdizione esclusiva in capo al tribunale di sorveglianza di Roma in materia di valutazione dell'accesso ai benefici di cui al comma 1 dell'art. 4-bis, ivi compresi i permessi premio (in analogia a quanto previsto dall'art. 41-bis, comma 2-quinquies O.P., per i reclami avverso i provvedimenti con cui sia stata disposta o prorogata l'applicazione dello speciale regime di cui al comma 2 dello stesso art. 41-bis O.P.).

In tal caso, la competenza a decidere sui reclami avverso i provvedimenti emessi dal tribunale di Roma in materia di permessi premio potrebbe essere affidata ad un organo di seconda istanza, quale una sezione della corte d'appello di Roma integrata dalla presenza di esperti, ovvero allo stesso tribunale di sorveglianza di Roma in composizione diversa rispetto al collegio che ha emesso il provvedimento impugnato. Potrebbe in alternativa escludersi il reclamo e prevedersi esclusivamente il ricorso in Cassazione *per saltum*.

La concentrazione della competenza in un unico tribunale a competenza nazionale ovvierebbe al rischio di una giurisprudenza 'a macchia di leopardo', e cioè di orientamenti giurisprudenziali eterogenei e difformi pur in situazioni identiche o analoghe. Questa soluzione, tuttavia, presupporrebbe necessariamente una modifica della pianta organica nonché un corrispondente e congruo ampliamento del numero dei giudici, degli esperti e del personale amministrativo addetto al disbrigo degli affari.

- *II Ipotesi*

L'altra ipotesi è quella che prevede un "doppio binario" con una disciplina differenziata in ragione della tipologia di reati per cui il soggetto è stato condannato.

In tale ipotesi andrebbe attribuita al tribunale di sorveglianza territoriale la competenza per le istanze di permesso premio presentate dai condannati e dagli internati per reati associativi, per delitti mafiosi e di criminalità organizzata, eversiva o terroristica e per traffico di stupefacenti.

---

trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. 6. (...) 7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare. 8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale. 9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti. 10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge." In merito, si rammenta che la C. Cost., con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n. 26 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale). Successivamente, la C. Cost., con sentenza 23-27 ottobre 2006, n. 341 come modificata dal Comunicato 23 ottobre 2006, n. 341 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, sesto comma, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Tale soluzione, che sembrerebbe immediatamente praticabile, risponderebbe all'esigenza che si impone quando si verte in materia di reati gravi e associativi, di una più articolata ponderazione in quanto assicurata da un giudizio collegiale e rafforzata anche dalla presenza dei componenti esperti non togati e delle relative professionalità, nonché dalla partecipazione all'udienza della pubblica accusa[2].

Quanto al reclamo, la competenza potrebbe essere affidata ad una sezione territoriale della corte d'appello integrata dalla presenza di esperti ovvero al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Potrebbe in alternativa escludersi il reclamo e prevedersi esclusivamente il ricorso in Cassazione *per saltum*.

Per i reati di natura monosoggettiva previsti dall'art. 4-bis, comma 1 O.P. rimarrebbe ferma l'attuale competenza del magistrato di sorveglianza con reclamo al tribunale di sorveglianza territorialmente competente[3].

In ogni caso appare, altresì, utile intervenire sul termine, attualmente previsto in sole ventiquattro ore, per il reclamo avverso il diniego o la concessione dei permessi premio».

1.24 (precluso)

LONARDO, VITALI

A pagina 24, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole «esigenze di prossimità», aggiungere le seguenti:

«e di continuità della giurisdizione di sorveglianza (non si potrebbe ragionevolmente sostenere un distinguo a seconda del tipo di istanza, delle competenze sul territorio, istituendo una competenza funzionale per acta)».

1.25 (precluso)

LONARDO, VITALI

A pagina 24, alla fine del sesto capoverso, dopo le parole «sorveglianza di Roma», aggiungere le seguenti:

«(peraltro creerebbe una giurisdizione di secondo grado centrale del tutto avulsa dai nostri standard ordinamentali)."

---

[2] Vedi audizione in data 10 dicembre 2019 del presidente del tribunale di sorveglianza di Bologna, Antonietta Fiorillo: "*(...) sulla collegialità devo dire (...) non per tutela del monocratico – parliamoci chiaro – perché gli strumenti del tribunale (...) l'attenzione di quattro persone è sicuramente più capace, più attenta ed è – ripeto – veramente il cuore pulsante del procedimento di esecuzione (...)*".

[3] *"(...) non si può immaginare una corretta valutazione e decisione delle istanze avulsa dalla giurisdizione di prossimità propria della Magistratura di Sorveglianza ovvero, senza avere la possibilità di un colloquio diretto con il detenuto istante; di conoscenza reale dello specifico luogo-carcere; di interlocuzione diretta con gli operatori penitenziari e di tutta una sere di percezioni/acquisizioni di dati di conoscenza del singolo detenuto che solo nell'ambito di una connotata giurisdizione di prossimità possono essere colti e/o valorizzati, sia nella direzione dell'accoglimento che del rigetto dell'istanza, anche in ragione dell'esercizio di quella discrezionalità, a quanto pare, tanto temuta o che insospettisce".* Relazione depositata l'11 dicembre 2019 dal Presidente del tribunale di sorveglianza di Roma, Maria Antonia Vertaldi.

1.30 (approvato)

ASCARI e GRASSO, *Relatori*

A pagina 25, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole «...e con l'aggiunta del beneficio della liberazione condizionale», aggiungere i seguenti periodi:

Per i reati di cui all'articolo 4-bis O.P. la facoltà di procedere allo scioglimento del cumulo dovrebbe divenire ammissibile solo in relazione a quei benefici che integrino il percorso rieducativo del condannato e che tendano al suo reinserimento sociale. Per contro la dissoluzione del cumulo dovrebbe essere preclusa agli effetti di ogni beneficio svincolato dal percorso rieducativo del condannato o il cui accesso sia valutato per finalità oggettive e comunque esterne al personale percorso riabilitativo del reo in esecuzione pena.

1.29 (approvato)

FERRO

A pagina 25, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole «...e con l'aggiunta del beneficio della liberazione condizionale», aggiungere i seguenti periodi:

«Per i reati di cui all'articolo 4-bis O.P. la facoltà di procedere allo scioglimento del cumulo dovrebbe divenire ammissibile solo in relazione a quei benefici che integrino il percorso rieducativo del condannato e che tendano al suo reinserimento sociale. Per contro la dissoluzione del cumulo dovrebbe essere preclusa agli effetti di ogni beneficio svincolato dal percorso rieducativo del condannato o il cui accesso sia valutato per finalità oggettive e comunque esterne al personale percorso riabilitativo del reo in esecuzione pena».

1.26 (respinto)

LONARDO, VITALI

A pagina 25, alla fine dell'ultimo capoverso, dopo le parole «istanze presentate» aggiungere le seguenti:

«e comunque il più ampio uso del sistema Banca dati della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo (SIDDA)».

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 20 maggio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

indi del Vice Presidente
Adolfo URSO

Interviene Luigi Di Maio, Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

La seduta inizia alle ore 16,35.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio
(Svolgimento e conclusione)

Raffaele VOLPI, *presidente,* introduce l'audizione del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi DI MAIO, accompagnato dall'Ambasciatore Ettore SEQUI, Capo di Gabinetto, e dal Consigliere d'Ambasciata Antonio BARTOLI, Capo Ufficio Rapporti con il Parlamento.

Luigi DI MAIO, *Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Adolfo URSO, *presidente*, il deputato Enrico BORGHI *(PD)* e i senatori Paolo ARRIGONI *(Lega)* e Francesco CASTIELLO *(M5S)*, ai quali risponde Luigi DI MAIO, *Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.*

Adolfo URSO, *presidente,* dopo aver ringraziato il ministro Di Maio dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 18,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 20 maggio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

Interviene il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.

La seduta inizia alle ore 8,15.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, On. Francesco Boccia
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e rinvio)

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta, con sistema sperimentale, sulla *web*-TV della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Francesco BOCCIA, *Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, ringraziando l'audito, in considerazione del prossimo inizio dei lavori dell'Aula, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta e dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,55

€ 4,00